

N. 07780/2016 REG.PROV.COLL.

N. 14621/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14621 del 2014, proposto da:
Silvia C., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio D., con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via C. D'O. nn.184/190 - pal. D;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Catanzaro Magna Grecia, Università degli Studi di Chieti G. D'Annunzio, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di L'Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano Vita Salute San Raffaele, Università degli Studi di Milano Cattolica S. Cuore, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Napoli Federico II, Seconda Università di Napoli, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Roma La Sapienza - Policlinico, Università degli Studi di Roma La Sapienza Polo Pontino, Università degli Studi di Roma La Sapienza Sant'Andrea, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Roma Campus Bio-Medico, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Torino L. Gonzaga, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Varese Insubria, Università degli Studi di Vercelli, Università degli Studi Avogadro, Università degli Studi di Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Cineca;

per l'annullamento

delle graduatorie nazionali del concorso per l'ammissione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 e in particolare della graduatoria definitiva pubblicata in data 1° ottobre 2014 avente ad oggetto i risultati della prova di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 nella parte in cui la ricorrente risulta collocata in posizione di fine posti e nella parte in cui le è stato attribuito il punteggio di n. 31,60 punti, nonché di tutti gli altri atti meglio nell'epigrafe indicati e per l'accertamento del diritto della ricorrente anche in sovrannumero al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 presso l'Università Politecnica delle Marche o presso qualsiasi altra Università;

la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al Corso di Laurea ridetto e l'accertamento dei danni subiti e subendi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Università Politecnica delle Marche e di Università degli Studi di Bari e di Università degli Studi di Bologna e di Università degli Studi di Brescia e di Università degli Studi di Cagliari e di Università degli Studi di Catania e di Università degli Studi di Catanzaro Magna Grecia e di Università degli Studi di Chieti G. D'Annunzio e di Università degli Studi del Molise e di Università degli Studi di Ferrara e di Università degli Studi di Firenze e di Università degli Studi di Foggia e di Università degli Studi di Genova e di Università degli Studi di L'Aquila e di Università degli Studi di Messina e di Università degli Studi di Milano e di Università degli Studi di Milano Bicocca e di Università degli Studi di Milano Vita Salute San Raffaele e di Università degli Studi di Milano Cattolica S. Cuore e di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Università degli Studi di Napoli Federico II e di Seconda Università di Napoli e di Università degli Studi di Padova e di Università degli Studi di Palermo e di Università degli Studi di Parma e di Università degli Studi di Pavia e di Università degli Studi di Perugia e di Università degli Studi di Pisa e di Università degli Studi di Roma La Sapienza - Policlinico e di Università degli Studi di Roma La Sapienza Polo Pontino e di Università degli Studi di Roma La Sapienza Sant'Andrea e di Università degli Studi di Roma Tor Vergata e di Università degli Studi di Roma Campus Bio-Medico e di Università degli Studi di Salerno e di Università degli Studi di Sassari e di Università degli Studi di Siena e di Università degli Studi di Torino e di Università degli Studi di Torino L. Gonzaga e di Università degli Studi di Trieste e di Università degli Studi di Udine e di Università degli Studi di Varese Insubria e di Università degli Studi di Vercelli e di Università degli Studi Avogadro e di Università degli Studi di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti che seguono.

E, infatti, la controversia in esame attiene alla legittimità del concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria per l'anno accademico 2014/2015.

In proposito il collegio non ha motivo di discostarsi dai molteplici precedenti, concernenti casi del tutto analoghi, che hanno visto riconosciute le ragioni dei ricorrenti (v. C.S., VI, n.15/2015; Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015; C.G.A. n.332/2015).

Nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare *“la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”*, si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (*ex multis* T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n. 3984 del 10 marzo 2015 in cui, *melius re perpensa*, il Collegio ha specificato che, *“di per sé sola, la circostanza dell'apposizione del “codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell'anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”*.

Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove per l'ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l'a.a. 2013/2014 l'effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, sez. VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l'amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che *“nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l'associazione dell'elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”*.

Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria di cui trattasi 2014/2015 - e, in particolare, nel caso in esame - il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullata la graduatoria *de qua*, nella parte in cui esclude il ricorrente, con conseguenziale ammissione dello stesso, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi, presso l'Università di interesse, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R.

Sardegna, n.230/2013; T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Per quanto attiene, poi, l'azione risarcitoria, con l'ultima memoria del 22.2.201, la ricorrente ha insistito nella predetta azione esclusivamente nei limiti dei danni conseguenti alla asserita tardiva immatricolazione la quale sarebbe intervenuta soltanto in data 19.3.2015 e pertanto, quando avevano oramai avuto già inizio i relativi corsi, con le conseguenti ripercussioni sulla sua carriera universitaria in termini di votazioni conseguite ai relativi singoli esami.

Al riguardo non può se non rilevarsi che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova concreto in ordine al danno effettivamente subito essendosi, appunto, limitata a dedurre che i risultati conseguiti ai predetti esami universitari, che lei stessa definisce buoni, sarebbero stati migliori ove la medesima avesse avuto la possibilità di frequentare i relativi corsi.

Ne consegue che l'azione risarcitoria è infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *bis*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto annulla in parte qua, ai fini indicati in motivazione, la graduatoria impugnata e conferma l'iscrizione di parte ricorrente al corso di laurea in questione.

Respinge, invece, l'azione risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)